



Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI NEL TERRITORIO COMUNALE**

(AD INTEGRAZIONE DEL D.LGS. 285/92 E DEL D.P.R. 495/92)

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 22.09.2005
modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del 25.09.2007**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento intende disciplinare le modalità ed i criteri per l'installazione, nell'ambito del territorio comunale, di qualsiasi mezzo pubblicitario, ad integrazione della seguente normativa vigente in materia:
 - D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
 - D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
 - D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 2

Norme generali

1. E' soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario lungo le strade comunali o in vista di esse ovvero lungo le strade statali, regionali e provinciali o in vista di esse quando detta collocazione avvenga all'interno del centro abitato, delimitato ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 285/1992, fatto salvo quanto disposto ai successivi artt. 4 e 5.
2. E' soggetta a concessione comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario su aree di proprietà del Comune, fatto salvo quanto disposto ai successivi artt. 4 e 5.
3. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, così come la proroga, il rinnovo, la modifica, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, è di competenza del responsabile del servizio.
4. I predetti responsabili provvedono in conformità alle norme di legge e al presente regolamento.
5. Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri enti.

Art. 3

Definizioni

2. Ai fini del presente regolamento vengono assunte, per i vari mezzi pubblicitari, le medesime definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, di seguito riportate:
 - a) **insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
 - b) **preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta;
 - c) **cartello:** manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
 - d) **striscione, locandina e stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminosa per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
 - e) **segno orizzontale reclamistico:** riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
 - f) **impianto pubblicitario di esercizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne

parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

g) impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

2. Nei successivi articoli del presente regolamento, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine “**altri mezzi pubblicitari**”.
3. Non viene considerato mezzo pubblicitario l’impianto che contenga la mera indicazione (mediante logo, marchio, segno distintivo, ecc.) dello sponsor di attività istituzionali organizzate dal Comune, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero di iniziative organizzate da altre Associazioni e/o Società e/o Gruppi di Volontariato presenti nel territorio comunale.

Art. 4

Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio sono sempre consentite, sia all’interno che fuori dal centro abitato, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3, ancorché la loro collocazione venga effettuata nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004; in tal caso, l’autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo, la quale dovrà esprimersi in merito alla compatibilità della collocazione o della tipologia dell’insegna con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
2. Le insegne di esercizio, in funzione della loro collocazione, devono rispettare le seguenti dimensioni:
 - a) all’interno del centro abitato:** non devono superare i 3 m², ad eccezione di quelle poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 10 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura di del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 m², fino al limite di 25 m²;
 - b) fuori dal centro abitato:** non devono superare i 6 m², ad eccezione di quelle poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura di del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 m², fino al limite di 50 m²;
3. Il posizionamento delle insegne di esercizio fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei casi di cui all’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 5

Altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione di qualsiasi altro mezzo pubblicitario che non sia insegna di esercizio, viene regolamentata nel modo seguente:
 - a) all’interno del centro abitato:** è sempre vietata, fatto salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7;
 - b) fuori dal centro abitato:** è sempre consentita, ove non abbia da interessare aree di proprietà comunale con destinazione “standard urbanistici” per cui vige il divieto assoluto, ancorché la loro collocazione venga effettuata nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004; in tal caso, l’autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo, la quale dovrà esprimersi in merito alla compatibilità della collocazione o della tipologia dell’impianto con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela; la collocazione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992 ed in conformità a quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), si estende a:
 - strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico e loro pertinenze;
 - aree pubbliche di proprietà comunale o di altri enti pubblici;
 - aree di proprietà privata;
3. Le preinsegne sono sempre consentite, sia all'interno che fuori dal centro abitato, ancorché la loro collocazione venga effettuata nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004; in tal caso, l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo, la quale dovrà esprimersi in merito alla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela; le preinsegne dovranno avere forma rettangolare, di dimensioni ml. 1,25 x h 0,25; è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Gli impianti pubblicitari di esercizio sono sempre consentiti, sia all'interno che fuori dal centro abitato, ancorché la loro collocazione venga effettuata nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004; in tal caso, l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo, la quale dovrà esprimersi in merito alla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela; nel caso in cui siano interessate aree di proprietà comunale o di uso pubblico, il provvedimento è altresì subordinato al parere favorevole della Giunta Comunale in merito all'individuazione della posizione più ottimale e funzionale alla soddisfazione dell'interesse collettivo e alla durata della concessione; in tali impianti è sempre possibile la diffusione di messaggi pubblicitari.
5. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è sempre consentita, sia all'interno che fuori dal centro abitato, purchè limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltrechè alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso, e con le seguenti precisazioni, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992:
 - **striscioni:** l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
 - **locandine e stendardi:** l'esposizione di locandine e stendardi è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltechè per il lancio di iniziative commerciali.
6. I segni orizzontali reclamistici sono consentiti, sia all'interno che fuori dal centro abitato, unicamente lungo il percorso di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
7. Gli impianti di pubblicità o propaganda sono sempre consentiti, sia all'interno che fuori dal centro abitato, qualora vengano collocati in prossimità dell'accesso all'area di pertinenza dell'attività che si intende pubblicizzare; ove l'impianto interessi un ambito paesaggistico vincolato ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo, la quale dovrà esprimersi in merito alla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela..
8. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), qualsiasi altro mezzo pubblicitario che non sia insegna di esercizio, deve essere collocato nel rispetto delle seguenti distanze minime, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992, nel rispetto comunque delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale:
 - a) 20 m., lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 15 m., lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 12 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- il bordo verticale esterno del cartello pubblicitario deve essere ad una distanza non inferiore a m. 1,00 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; distanze inferiori, purchè il cartello non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio;
- la distanza dal bordo inferiore del cartello pubblicitario al piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione non può essere inferiore a m. 3,00.

Art. 6

Durata e termine delle autorizzazioni o delle concessioni

1. La durata delle autorizzazioni viene fissata in anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile, così come previsto dall'art. 53, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992.
2. La scadenza delle autorizzazioni temporanee (striscioni, locandine e stendardi) è indicata nel relativo provvedimento.
3. La durata delle concessioni viene fissata di volta in volta con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione all'interesse collettivo da tutelare.

Art. 7

Revoca delle autorizzazioni o delle concessioni

1. L'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare e/o modificare l'autorizzazione o la concessione, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di opportunità o di legittimità, senza per ciò corrispondere alcun indennizzo.
2. L'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione o della concessione sarà comunicato al soggetto titolare del provvedimento stesso almeno 30 giorni prima dell'emissione del relativo provvedimento.
3. In caso di revoca, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi, indicandone il relativo termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con mezzi propri, addebitando le spese sostenute al soggetto titolare dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 8

Sanzioni e diffide

1. L'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari in assenza di autorizzazione o concessione ovvero eseguita in difformità alle prescrizioni in esse contenute, è soggetta all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 285/1992.
2. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione ovvero concessione o comunque in contrasto con le norme vigenti in materia o con le disposizioni del presente Regolamento, si procederà a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, affinché provveda alla rimozione del mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione; in caso di inosservanza, il Comune può procedere direttamente con mezzi propri, addebitando le spese sostenute a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo privato.
1. L'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari in assenza di autorizzazione o concessione ovvero eseguita in difformità alle prescrizioni in esse contenute, è soggetta all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Sono esclusi dal presente Regolamento i cartelli pubblicitari e tutti gli altri mezzi pubblicitari collocati all'interno e all'esterno (muro perimetrale di cinta) degli impianti sportivi comunali di via Postumia dei Molini.

2. Sono fatti salvi dalle disposizioni del presente Regolamento, fino alla naturale scadenza, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente già collocati al momento dell'entrata in vigore dello stesso; alla data di scadenza delle autorizzazioni o concessioni, i rinnovi delle stesse saranno possibili solo per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari conformi alle disposizioni del presente Regolamento; per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non conformi alle disposizioni del presente Regolamento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione o concessione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non verranno applicate a tutte le istanze presentate al Comune prima dell'entrata in vigore dello stesso, ancorchè l'autorizzazione o la concessione non sia stata formalmente rilasciata e semprechè il rilascio della stessa sia un atto dovuto e che la documentazione prevista sia stata completamente allegata alla pratica stessa entro tale termine.
3. Il presente Regolamento va ad integrare la seguente normativa vigente in materia:
 - D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
 - D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
 - D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".